

1.4. GRUPPO BANCARIO - RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, il rischio ICT (Information and Communication Technology) e il rischio di modello; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito il quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Per quanto attiene ai rischi operativi, a partire dal 31 dicembre 2009 il Gruppo adotta ai fini di Vigilanza per la determinazione del relativo requisito patrimoniale il Metodo Avanzato AMA (modello interno) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Il Metodo Avanzato è adottato dalle principali banche e società delle Divisioni Banca dei Territori, Corporate e Investment Banking, Private Banking, Asset Management, dal consorzio Intesa Sanpaolo Group Services e da VUB Banka (incluse Consumer Financial Holding e VUB Leasing) e PBZ Banka.

Il governo dei rischi operativi di Gruppo è attribuito al Consiglio di Gestione, che individua le politiche di gestione del rischio, e al Consiglio di Sorveglianza, cui sono demandate l'approvazione e la verifica delle stesse, nonché la garanzia della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Inoltre il Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo ha, fra gli altri, il compito di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione e approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Il Gruppo ha una funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, che è parte dell'Area Group Risk Manager e più precisamente della Direzione Enterprise Risk Management. L'Unità è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali.

In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole Unità Organizzative hanno la responsabilità dell'individuazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi di Operational Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo).

Il Processo di Autodiagnosi Integrata, svolto con cadenza annuale, consente di:

- individuare, misurare, monitorare e mitigare i rischi operativi attraverso l'identificazione delle principali criticità operative e la definizione delle più opportune azioni di mitigazione;
- analizzare l'esposizione al rischio informatico, previa valutazione preliminare a cura delle funzioni IT e delle altre funzioni con compiti di controllo (Sicurezza Informatica e Continuità Operativa);
- creare importanti sinergie con le altre funzioni con compiti di controllo della Direzione Personale e Organizzazione che presidiano la progettazione dei processi operativi e le tematiche di Business Continuity, con la Governance Amministrativo Finanziaria e con le funzioni di controllo (Compliance e Internal Audit) che presidiano specifiche normative e tematiche (D. Lgs. 231/01, L. 262/05) o svolgono i test di effettività dei controlli sui processi aziendali.

Il processo di Autodiagnosi ha evidenziato complessivamente l'esistenza di un buon presidio dei rischi operativi e ha contribuito ad ampliare la diffusione di una cultura aziendale finalizzata al presidio continuativo di tali rischi.

Il processo di raccolta dei dati sugli eventi operativi (perdite operative in particolare, ottenute sia da fonti interne che esterne) fornisce informazioni significative sull'esposizione pregressa; contribuisce inoltre alla conoscenza e alla comprensione dell'esposizione al rischio operativo da un lato e alla valutazione dell'efficacia ovvero di potenziali debolezze nel sistema dei controlli interni dall'altro.

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative) che qualitativo (Autodiagnosi).

La componente quantitativa si basa sull'analisi dei dati storici relativi a eventi interni (rilevati presso i presidi decentrati, opportunamente verificati dalla funzione centralizzata e gestiti da un sistema informatico dedicato) ed esterni (dal consorzio Operational Risk Management eXchange Association).

La componente qualitativa (analisi di scenario) è focalizzata sulla valutazione prospettica del profilo di rischio di ciascuna unità e si basa sulla raccolta strutturata e organizzata di stime soggettive espresse direttamente dal Management (Società Controllate, Aree di Business della Capogruppo, Corporate Center) e aventi per obiettivo la valutazione del potenziale impatto economico di eventi operativi di particolare gravità.

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; il capitale a rischio è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%; la metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo, per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie unità organizzative.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al Management informazioni a supporto della gestione e/o della mitigazione dei rischi assunti.

Per supportare con continuità il processo di governo del rischio operativo è stato attivato un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo stesso.

Oltre a ciò, il Gruppo attua da tempo una politica tradizionale di trasferimento del rischio operativo (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, cyber, incendio e terremoto nonché da responsabilità civile verso terzi) che contribuisce alla sua attenuazione. A fine giugno 2013, per consentire un utilizzo ottimale degli strumenti di trasferimento del rischio operativo disponibili e poter fruire dei benefici patrimoniali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, il Gruppo ha stipulato una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura in supero alle polizze tradizionali, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti.

La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.


Inoltre, per quanto riguarda i rischi legati a immobili e infrastrutture e al fine di contenere gli impatti di fenomeni quali eventi ambientali catastrofici, situazioni di crisi internazionali, manifestazioni di protesta sociale, il Gruppo può attivare le proprie soluzioni di continuità operativa.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa; l'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 1.652 milioni al 31 dicembre 2015, in lieve diminuzione rispetto al 31 dicembre 2014 (1.693 milioni), con una sostanziale stabilità della quota AMA e una leggera diminuzione delle componenti TSA - Metodo Standardizzato e BIA - Metodo Base (a seguito dell'aggiornamento annuale dei dati di Indicatore Rilevante utilizzato a tali fini).

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA) per tipologia di evento operativo.

Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo



RISCHI LEGALI

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di vertenze per le quali risulta probabile un esborso, e qualora sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare, si è provveduto ad effettuare stanziamenti ai Fondi per rischi e oneri.

Al 31 dicembre 2015 risultavano pendenti complessivamente circa 18.000 vertenze con un petitum complessivo di 7.916 milioni e accantonamenti per 822 milioni.

La Capogruppo e le banche rete presentano contenziosi con un petitum complessivo di 6.319 milioni e accantonamenti per 573 milioni. Più in dettaglio, si tratta di:

- vertenze per revocatorie fallimentari, con un petitum di 382 milioni e accantonamenti per 56 milioni;
- vertenze per risarcitorie in ambito concorsuale, con un petitum di 544 e accantonamenti per 8 milioni;
- vertenze riguardanti servizi di investimento, con un petitum di 291 milioni e accantonamenti per 61 milioni;
- vertenze per interessi ultralegali e altre condizioni, con un petitum di 820 milioni e accantonamenti per 122 milioni;
- vertenze riguardanti prodotti bancari, con un petitum di 227 milioni e accantonamenti per 26 milioni;
- contestazioni su posizioni creditizie, un petitum di 1.361 milioni e accantonamenti per 12 milioni;
- procedimenti penali e vertenze per irregolarità operative, con un petitum di 113 milioni e accantonamenti per 17 milioni;
- vertenze su posizioni creditizie cedute con un petitum di 548 milioni e accantonamenti per 94 milioni;
- altre vertenze civili ed amministrative, con un petitum di 2.033 milioni e accantonamenti per 177 milioni. E' incluso nel totale anche il petitum relativo alla vertenza Rizzoli, più oltre illustrata, per circa 700 milioni. Vi sono anche le cause di lavoro, per le quali spesso nel ricorso non è quantificata la somma richiesta a titolo di retribuzione/risarcimento danni, presiedute da

accantonamenti per 89 milioni.

Altre vertenze con un petitum complessivo di 1.192 milioni e accantonamenti per 184 milioni sono relative alle altre partecipate italiane (con esclusione di Risanamento S.p.A., non sottoposta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo), e riguardano prevalentemente vertenze per interessi ultralegali e altre condizioni, con un petitum di 288 milioni (accantonamenti per 10 milioni), vertenze per revocatorie fallimentari, con un petitum di 159 milioni (accantonamenti per 16 milioni), vertenze per cause operative, con un petitum di 113 milioni (accantonamenti per 68 milioni) e vertenze per servizi di investimento, con un petitum di 101 milioni (accantonamenti per 28 milioni).

Altre vertenze, con un petitum complessivo di 405 milioni e accantonamenti per 65 milioni, riguardano le partecipate estere.

Nei paragrafi che seguono, oltre a brevi considerazioni sul contenzioso in materia di anatocismo, di servizi di investimenti e di altri prodotti bancari, sono fornite alcune sintetiche informazioni su singole vertenze legali che presentano particolare complessità e/o potenziale onerosità.

Contenzioso in materia di anatocismo – Come noto, nel 1999 la Corte di Cassazione, mutando il proprio orientamento, ha ritenuto non più legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti. Sulla scorta di tale decisione si è sviluppato un filone di contenzioso in materia di capitalizzazione di interessi per i contratti stipulati antecedentemente, mentre il problema si è in parte risolto per quelli stipulati dopo la modifica dell'art. 120 TUB nel frattempo intervenuta con il D.Lgs. n. 342/99, che ha legittimato la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori purché con pari periodicità.

Spesso le cause in materia di anatocismo hanno ad oggetto anche altre condizioni di conto corrente, quali i tassi di interesse e la commissione di massimo scoperto (commissione non più applicata). L'impatto economico complessivo delle cause in questo ambito si mantiene, in termini assoluti, su livelli non significativi; il fenomeno è comunque oggetto di costante monitoraggio. I rischi che ne derivano sono fronteggiati da specifici e congrui accantonamenti al Fondo per rischi ed oneri.

Il fenomeno dell'"anatocismo" ha avuto un'ulteriore evoluzione a seguito della modifica apportata all'art. 120 TUB dalla c.d. "legge di stabilità 2014". La nuova norma, ritenuta non applicabile in assenza della delibera del CICR delegato a stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria...", ha riaperto le contestazioni sulla legittimità degli interessi anatocistici. In particolare l'Associazione Movimento Consumatori ha avviato molteplici contenziosi in via cautelare contro le principali banche italiane, ivi compresa Intesa Sanpaolo, al fine di ottenere l'inibitoria delle clausole contrattuali relative agli interessi anatocistici, in quanto il nuovo art. 120 TUB avrebbe escluso la possibilità di applicare detti interessi sin dall'entrata in vigore della norma (1 gennaio 2014).

Fatta eccezione per alcune decisioni favorevoli alle banche, nella maggior parte dei casi, e così pure per Intesa Sanpaolo, la richiesta di inibitoria è stata accolta e pendono ora i giudizi di merito presso vari Tribunali. In tale ambito, per quanto la riguarda Intesa Sanpaolo ha eccepito, tra l'altro, l'inapplicabilità dell'art. 120 TUB in assenza della delibera CICR e il contrasto di tale norma con i principi di diritto comunitario e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, oltre che la sua incostituzionalità.

Sull'esito del contenzioso non è possibile allo stato esprimere una previsione; è presumibile comunque che sarà influenzato anche dai contenuti della delibera CICR di cui si attende l'emanazione. Si stima che anche in caso di esito negativo il rischio sarebbe contenuto.

Class action di Altroconsumo - Nel 2010 è stata promossa da Altroconsumo verso Intesa Sanpaolo un'azione di classe diretta ad accertare l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e della commissione per scoperto di conto, prevista per il passaggio a debito dei conti non affidati. Dopo che l'oggetto del giudizio era stato limitato alla commissione di scoperto conto, il 10 aprile 2014 il Tribunale di Torino ha ritenuto non ammissibili 101 delle 104 adesioni alla class action a causa di irregolarità formali; nel merito ha invece affermato la nullità della commissione per scoperto di conto in base al principio secondo cui, in assenza di affidamento formale, l'eventuale sconfinamento non giustificerebbe l'applicazione di costi ulteriori al correntista, non sussistendo in questo caso un servizio bancario remunerabile. La decisione è stata appellata da Intesa Sanpaolo perché basata su un'interpretazione non condivisibile della norma di riferimento. Il giudizio di appello è tuttora pendente.

Sul piano economico la pronuncia ha una rilevanza trascurabile. Si precisa che la commissione contestata è stata sostituita, a partire dall'ottobre 2012, dalla "commissione per istruttoria veloce" (CIV), introdotta dal c.d. "Decreto Salva Italia" del governo Monti.

Contenzioso in materia di altri prodotti bancari – Nell'ambito del contenzioso riferito a altri prodotti bancari, che si mantiene su livelli fisiologici e complessivamente contenuti, si è riscontrato, con riguardo all'operatività inerente il credito al consumo, un aumento delle richieste, da parte di clienti che hanno estinto anticipatamente il finanziamento, di ottenere la restituzione parziale di somme pagate al momento della stipulazione del contratto (a titolo di commissioni finanziarie o oneri assicurativi).

In particolare, i reclami vertono su una non chiara distinzione nei contratti fra gli oneri a fronte di attività svolte dal soggetto erogante in sede di concessione del finanziamento, e quindi non suscettibili di rimborso in caso di estinzione anticipata, e gli oneri correlati alla gestione nel tempo del finanziamento e quindi suscettibili di rimborso pro-quota in caso di estinzione anticipata.

Tali incertezze contrattuali attengono a contratti stipulati sino al 2010, in quanto successivamente gli aspetti sopra delineati sono stati più chiaramente esplicitati nei contratti.

Contenzioso in materia di servizi di investimento – Le controversie in materia di servizi d'investimento continuano a ridursi sia in numero assoluto che in valore (meno 16% circa rispetto al 2014). Anche i rischi connessi a questa categoria di controversie sono oggetto di costante monitoraggio e sono presidiati da accantonamenti puntuali che riflettono la specificità dei singoli casi.

Cause Gruppo Cirio - Nel 2007 sono stati notificati da parte di dieci società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria atti di citazione nei confronti di Intesa Sanpaolo e Banca Caboto (ora Banca Imi), nonché di altre 5 banche, volti ad ottenere il risarcimento in via solidale di asseriti danni derivanti in particolare dall'aggravamento del dissesto del Gruppo Cirio tra la fine del 1999 ed il 2003, danni quantificati da un massimo di 2.082 milioni di euro ad un minimo di 421 milioni di euro.

Il Tribunale di Roma nel novembre 2009 ha ritenuto infondate nel merito le domande del Gruppo Cirio.

Pendente l'appello proposto dalle società attrici, a fine dicembre 2015 è stata perfezionata una transazione complessiva, che non ha comportato esborsi a carico del Gruppo Intesa Sanpaolo, ma solo la rinuncia alle spese legali liquidate in primo grado, ai crediti chirografari vantati nei confronti delle procedure, nonché a futuri riparti sino all'importo omnicomprensivo di 1 milione di euro.

Causa Angelo Rizzoli - Nel settembre 2009 il Dott. Angelo Rizzoli ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo e altri quattro soggetti per l'accertamento della nullità di atti che tra il 1977 ed il 1984 avrebbero portato ad una penalizzante dismissione del controllo detenuto nella Rizzoli Editore S.p.A., con conseguente richiesta di ristoro per un importo variabile tra 650 e 724 milioni di euro.

Il Tribunale di Milano nel gennaio 2012 ha accolto le eccezioni preliminari di prescrizione e di giudicato sulla materia del contendere e ha rigettato le domande proposte da Angelo Rizzoli, condannandolo a risarcire Intesa Sanpaolo per spese e lite temeraria.

Nel febbraio 2012 l'attore ha proposto appello e la causa, interrotta per il decesso di Angelo Rizzoli, è stata poi riassunta dal Curatore dell'Eredità giacente. All'udienza del 22.12.2015 sono state precisate le conclusioni.

In considerazione dell'esito favorevole del primo grado non è stato effettuato alcun accantonamento.

Causa Gruppo Mazzucco - Con sentenza depositata il 20/05/2011 il Tribunale di Bologna ha respinto le domande di risarcimento per oltre 343 milioni di euro proposte contro la Cassa di Risparmio di Bologna e contro il M.S.E. da Antonio Mazzucco e da società da lui rappresentate, in relazione ad asseriti danni subiti per effetto della revoca delle agevolazioni ex L. n. 488/1992 inizialmente concesse alle società.

La decisione è stata impugnata e la Corte d' Appello, senza accogliere le richieste istruttorie degli appellanti, ha fissato a inizio 2016 le scadenze per procedere alla decisione della causa.

L' appello appare indirizzato ad una conferma dell' esito del primo grado e non si riscontrano pertanto elementi di rischio.

Causa Tralli Federico, Nuova Era S.A. e Holding 99 Srl - Nel settembre 2004 gli attori hanno citato Intesa Sanpaolo chiedendo, tra l'altro, il risarcimento di danni, quantificati in euro 304 milioni, che sarebbero derivati dalla illegittima cessione a terzi dei crediti vantati nei confronti degli attori e del relativo pegno su azioni Area Spa. È stata altresì imputata alla Banca – quale Global Coordinator e Sponsor dell'OPV delle azioni Area Spa – la mancata quotazione in borsa della stessa Area Spa.

La Banca si è difesa dimostrando di avere diligentemente operato e in particolare che la decisione di sospendere la quotazione in borsa non era ad essa imputabile.

L'esito del giudizio è stato favorevole a Intesa Sanpaolo sia in primo grado che in secondo grado. Nel 2011 gli attori hanno presentato ricorso per Cassazione. Si ritiene probabile un esito favorevole anche di questo grado di giudizio.

Causa Fondazione Monte Paschi di Siena - Nel luglio 2014 la Fondazione Monte Paschi di Siena ha citato in giudizio i cessati componenti dell'organo amministrativo della Fondazione stessa e tutte le banche, tra cui Intesa Sanpaolo e Banca IMI, che avevano partecipato nel 2011 ad un finanziamento in pool a favore della Fondazione destinato a dotare quest'ultima delle risorse necessarie alla sottoscrizione dell'aumento di capitale disposto dalla partecipata Banca Monte Paschi di Siena.

La Fondazione, a supporto della pretesa risarcitoria quantificata in circa 286 milioni di euro, in solido fra tutti i convenuti, deduce a carico dei cessati amministratori e dell'advisor una responsabilità di natura contrattuale per avere violato il limite statutariamente previsto nel rapporto debito-patrimonio e a carico delle Banche finanziatrici una responsabilità di natura extra-contrattuale per avere scientemente concorso nella presunta violazione commessa dai primi.

Si ritiene la pretesa risarcitoria, per come prospettata nei confronti delle banche convenute, destituita di fondamento per una molteplicità di ragioni, fra cui: errata valutazione dal punto di vista tecnico delle poste di bilancio da cui si pretende di dedurre la violazione del suddetto limite statutario, insussistenza del nesso causale tra il comportamento censurato e l'evento dannoso e infine non corretta quantificazione delle stesse voci di danno in cui si articola la pretesa risarcitoria.

Contenziosi Comune di Taranto – Nel 2007 il Comune di Taranto ha promosso a carico di Banca OPI, ora Intesa Sanpaolo, un giudizio dinanzi al Tribunale civile di Taranto in relazione alla sottoscrizione nel 2004 da parte di Banca OPI di un prestito obbligazionario di 250 milioni di euro emesso dal Comune medesimo.

Nel 2012 la Corte d'Appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità dell'operazione, condannando la Banca alla restituzione con interessi dei rimborsi rateali del prestito effettuati dal Comune e quest'ultimo alla restituzione con interessi del prestito, stabilendo un risarcimento in favore del Comune da quantificarsi in separato giudizio. Il Comune e la Banca si sono accordati per non mettere in esecuzione la sentenza.

Intesa Sanpaolo ha proposto ricorso in Cassazione

La Banca nel novembre 2010 ha inoltre intrapreso dinanzi al Tribunale di Roma un altro giudizio civile volto ad accertare l'assenza di proprie responsabilità per danni nei confronti del Comune di Taranto, giudizio sospeso in attesa della decisione della Cassazione.

Per la medesima vicenda è stato avviato presso il Tribunale di Taranto un procedimento penale nei confronti di alcuni Dirigenti di Banca OPI e di Sanpaolo IMI (e di esponenti della giunta comunale), nel quale il Comune è costituito parte civile e Intesa Sanpaolo è citata quale responsabile civile per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro. Il reato contestato è di concorso esterno in abuso d'ufficio, (reato peraltro non rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ottobre 2014 il Tribunale ha condannato due Dirigenti di Banca Opi (assolvendo tutti gli altri imputati del Gruppo) a risarcire, in solido con la Banca, i danni in favore del Comune da liquidarsi in autonomo giudizio, con una provvisoria per 26 milioni di euro.

Sia gli ex dipendenti condannati sia la Banca hanno interposto appello.

Anche alla luce della lettura delle motivazioni della sentenza penale, nella quale è chiaramente precisato che l'importo di cui alla provvisoria è quasi integralmente rappresentato dagli interessi effettivamente pagati dal Comune (25 milioni circa di euro) già oggetto di condanna in sede civile, è improbabile un esborso da parte della Banca, potendosi operare la compensazione con il maggior credito (circa 230 milioni di euro) vantato nei confronti del Comune.

La Banca ed il Comune si sono incontrati più volte allo scopo di valutare la possibilità di una soluzione transattiva del contenzioso, cui non si è potuti addivenire anche per l'intervento dell'Organo della procedura di dissesto che ha rivendicato la propria competenza a gestire il debito in questione.

Causa Interporto Sud Europa (ISE) – A fine 2013 la Interporto Sud Europa (ISE) ha citato in giudizio il Banco di Napoli ed un'altra banca, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in 185 milioni. Tali danni, peraltro non dimostrati, sarebbero ascrivibili alla mancata erogazione di un finanziamento, ancorché deliberato, per la realizzazione di un centro commerciale; ciò avrebbe causato alla ISE una carenza di liquidità tale da indurla a vendere il centro commerciale ad un prezzo inferiore di 157,4 milioni di euro rispetto al valore di mercato, nonché a farsi carico degli ulteriori lavori di edificazione con

oneri complessivamente pari ad 27,8 milioni di euro.

La Banca nelle proprie difese ha evidenziato diversi elementi di fatto idonei a giustificare la mancata erogazione del finanziamento. L'attrice non ha depositato memorie istruttorie ed il Giudice ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni al 2017. Alla luce delle circostanze di fatto e delle argomentazioni difensive la causa si configura allo stato come priva di rischi.

Causa Acotel Group Spa - Nell'ottobre 2014 Acotel Group S.p.a. (dopo aver rinunciato ad un procedimento arbitrale instaurato in precedenza e per la stessa vicenda) e Noverca Italia s.r.l. hanno citato in giudizio Intesa Sanpaolo chiedendo la condanna al risarcimento di danni quantificati complessivamente in circa 160 milioni di euro per l'asserito inadempimento a un accordo di cooperazione avente ad oggetto, fra l'altro, la vendita di una sim telefonica innovativa.

La Banca nelle proprie difese ha tra l'altro sostenuto l'inadeguatezza tecnologica del prodotto e la scarsa competitività delle tariffe, ascrivendo a tali fattori l'insuccesso dell'operazione commerciale.

In attesa della decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle controparti, alla luce delle circostanze di fatto e delle argomentazioni difensive la causa si configura allo stato come priva di rischi.

Causa Fatrotek – La Fatrotek srl ha promosso una causa risarcitoria nei confronti di Intesa Sanpaolo (unitamente ad altri quattro istituti di credito ed alla cessionaria del credito ex Carime, Castello Finance). L'attrice, nel contestare la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi chiede la condanna delle banche segnalanti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in 157 milioni di euro. La domanda appare priva di fondamento in ragione, principalmente, della mancata dimostrazione del nesso eziologico tra il lamentato danno ed il comportamento asseritamente illegittimo della Banca: l'attrice, infatti già nel triennio anteriore alla segnalazione in CR (avvenuta nel 2004) aveva un patrimonio insufficiente a fronteggiare la propria esposizione verso il sistema bancario.

La causa si trova in fase istruttoria.

Cause gruppo "I Viaggi del Ventaglio" - Il contenzioso con il Gruppo "I Viaggi del Ventaglio" consta di tre contestazioni, due delle quali sono sinora sfociate in due giudizi.

Nel dicembre 2011 il Fallimento Ventaglio International e due sue controllate hanno citato in giudizio Intesa Sanpaolo e un'altra banca lamentando danni per la vendita dei complessi turistici ipotecati e per l'aggravamento del suo dissesto conseguente alla prosecuzione dell'attività aziendale in virtù di un finanziamento in pool di 95 milioni di euro (per ISP solo 25 milioni di euro), erogato nel 2005 a favore della Capogruppo I Viaggi del Ventaglio. Si è in attesa della sentenza, che si confida favorevole, restando indimostrati l'antigiuridicità della condotta delle banche e il nesso causale tra il finanziamento erogato e il danno lamentato.

Nel giugno 2014 il Fallimento I Viaggi del Ventaglio ha citato in giudizio, oltre agli amministratori e sindaci della società fallita, anche Intesa Sanpaolo e un'altra banca per responsabilità risarcitoria in relazione a una serie di operazioni di finanziamento che avrebbero consentito di mantenere artificiosamente in vita la società, aggravandone il dissesto. Il danno è stato quantificato da un minimo di 170 milioni di euro ad un massimo di 191 milioni di euro circa. Intesa Sanpaolo si è costituita eccependo in primo luogo la prescrizione delle richieste per pretesi danni e il difetto di legittimazione della procedura attrice, contestando comunque nel merito la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande. La causa versa in una fase iniziale e allo stato non si ritiene sussista un concreto rischio di esito sfavorevole.

E' pervenuta nel luglio 2012 una richiesta stragiudiziale da parte del Fallimento Organizzazione Viaggi Columbus s.r.l., ritenuta pretestuosa e infondata nei confronti della banca, che non ha dato origine ad alcuna iniziativa giudiziaria.

Causa Allegra Finanz AG – Nel corso del 2015 è passata in giudicato la sentenza che ha respinto le domande proposte da Allegra Finanz AG e da altri investitori istituzionali esteri contro Intesa Sanpaolo, Eurizon Capital SGR e altre sei istituzioni finanziarie avente ad oggetto pretese risarcitorie, ammontanti a 129 milioni di euro, conseguenti alle perdite derivanti da investimenti in obbligazioni e azioni emesse da società del gruppo Parmalat.

Causa Alis Holding srl – A fine 2014 la Alis Holding srl in liquidazione ha citato Intesa Sanpaolo chiedendo la condanna al risarcimento di danni, quantificati in 127,6 milioni di euro, assumendo che la Banca si sarebbe ingiustificatamente resa inadempiente a un impegno di finanziamento nei confronti della partecipata Cargoitalia. La Banca, previa eccezione di difetto legittimazione attiva di Alis Holding, ha contestato il fondamento delle domande avversarie sotto vari profili, in particolare per assenza di nesso causale tra la propria condotta e il danno lamentato, inesistenza di qualsivoglia proprio impegno a finanziare Cargoitalia ed erronea rappresentazione e quantificazione del presunto danno.

In corso di causa l'attrice ha formulato una nuova domanda risarcitoria subordinata (per il medesimo importo di quella principale) a titolo di responsabilità della Banca in relazione alle dichiarazioni rese da un suo dipendente quale membro del Consiglio di Amministrazione della società. La difesa di Intesa Sanpaolo ha contestato il fatto e si è opposta alla nuova domanda. Allo stato, considerate le circostanze di fatto e le argomentazioni difensive, la causa si configura come priva di rischi.

Cause Gruppo Elifani - Nel 2014 sono state transatte alcune vertenze per anatocismo e interessi ultralegali con quattro società riconducibili al "Gruppo Elifani" di Roma, con esborso a carico della Banca del complessivo importo di 6 milioni di euro.

Nel novembre 2015 si è chiuso il giudizio pendente in Corte d'Appello che ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla banca avente ad oggetto richieste risarcitorie per circa 116 milioni di euro, formulate da tre società del gruppo Elifani. Pende ora termine per l'eventuale impugnazione in Cassazione.

Causa Alberto Tambelli - Nel gennaio 2013 il Dott. Alberto Tambelli ha riassunto davanti alla Corte d'Appello di Milano un giudizio proveniente dalla Corte di Cassazione formulando domande di risarcimento del danno, a titolo di lucro cessante, per il complessivo importo di circa 110 milioni di euro, danno derivante da operazioni su futures effettuate nel 1994 in conseguenza delle quali il Dott. Tambelli aveva registrato una perdita patrimoniale. Al termine dei due gradi del giudizio promosso contro la Banca, la controparte aveva ottenuto il ristoro del danno subito ma si era vista negare la risarcibilità di ulteriori voci di danno connesse ai mancati guadagni che, a suo dire, avrebbe potuto conseguire nel periodo in cui era stata privata della disponibilità delle somme perse nelle suddette operazioni finanziarie.

In sede di appello non sono state accolte le istanze istruttorie formulate da controparte e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 2016.

Poiché si ritiene che l'iniziativa sia destituita di fondamento non sono stati effettuati accantonamenti.

Contenzioso società esattoriali - Nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A. la totalità del capitale sociale di Gest Line ed ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale, impegnandosi a indennizzare l'acquirente per gli oneri da questa sopportati in conseguenza dell'attività di riscossione svolta sino alla data dell'acquisto delle partecipazioni.

Si tratta in particolare di passività per il contenzioso (con enti impositori, contribuenti e dipendenti) nonché di sopravvenienze passive e minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale di cessione.

E' in corso un tavolo tecnico di confronto con Equitalia, per la valutazione delle reciproche pretese.

Per quanto riguarda il contenzioso, assume rilievo un'unica vertenza promossa davanti alla Corte dei Conti – Sez. Reg. Campania, dal Fallimento SERIT S.p.A., già concessionaria della riscossione. Il Fallimento contesta ai convenuti (oltre alla nostra Banca, al MEF e all'Agenzia delle Entrate) una responsabilità per inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento del danno subito, in relazione alla mancata restituzione delle anticipazioni dei tributi effettuate dalla SERIT nel sistema del c.d. "non riscosso per riscosso" (va precisato che alla SERIT nel '94 venne revocata la concessione, poi assegnata al Banco Napoli quale Commissario Governativo). La domanda risarcitoria è stata quantificata in 129 milioni di euro. Si è in attesa della sentenza. La posizione della Banca è sorretta da valide argomentazioni difensive, sia di natura pregiudiziale sia di merito, che inducono a ritenere la controversia come priva di rischi.

Rapporti con il Gruppo Giacomini – A partire da maggio 2012 le Procure di Verbania e di Novara hanno avviato indagini per reati fiscali a carico di membri della famiglia Giacomini e di loro consulenti e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di concorso in riciclaggio nei confronti di alcuni consulenti finanziari dei Giacomini, dell'ex CEO della controllata lussemburghese, Société Européenne de Banque – SEB (ora denominata Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.), e dell'ex capo delle relazioni della Divisione Corporate di Intesa Sanpaolo, nonché nei confronti delle stesse SEB ed ISP per la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs n. 231/01.

Nell'autunno scorso tutte le posizioni riferibili al Gruppo Intesa Sanpaolo sono state archiviate (pende ora l'impugnazione in Cassazione da parte della Giacomini S.p.A. con riferimento alla sola posizione dell'ex CEO di SEB).

Causa Fallimento Geni spa - La causa risarcitoria è stata promossa nei confronti della Cassa di Risparmio Salernitana (poi IGC, oggi Intesa Sanpaolo) per asserita posizione di socio dominante e amministratore di fatto, mancata assistenza finanziaria ed abusiva interruzione di credito nei confronti di Geni (società per la gestione esattoriale), con conseguente dissesto e fallimento.

Con sentenza del marzo 2010, il Tribunale di Salerno ha respinto le domande proposte dal fallimento, per carenza di nesso causale tra il denunciato atto di mala gestione e il danno concorsuale.

Nell'aprile 2011 il Fallimento ha proposto appello avanti la Corte di Salerno. La causa è ora rinviata all'udienza del 7 luglio 2016 per la precisazione delle conclusioni.

Confidiamo in un esito favorevole anche del giudizio d'appello.

Causa Alexbank – Nel corso del 2015 si è chiusa la fase istruttoria del contenzioso pendente dal 2011 volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo di privatizzazione e del conseguente atto di compravendita con il quale nel 2006 Sanpaolo IMI ha acquisito dal Governo egiziano una partecipazione pari all'80% della Bank of Alexandria.

Il giudizio risulta ora sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge dell'aprile 2014, nota come 'salva privatizzazioni'.

Nel merito si ritengono infondate le pretese avversarie.

Procedimenti giudiziari e amministrativi presso la filiale di New York - Nell'ambito di un'indagine promossa nel 2008 dalla Procura Distrettuale di New York e dal Dipartimento di Giustizia avente ad oggetto i pagamenti in dollari per mezzo della Filiale di New York e conclusasi favorevolmente nel 2012, si sono sviluppati due ulteriori distinti filoni.

Il primo promosso dall'OFAC (l'Autorità di controllo degli scambi con l'estero del Ministero del Tesoro statunitense) si è concluso con una modesta sanzione pecuniaria di 2,9 milioni di dollari; il secondo promosso dalla FED e dal New York State Department for Financial Services (organo di Vigilanza sui Servizi Finanziari competente per lo Stato di New York) è ancora in corso ed allo stato non si è in grado di prevederne l'esito e di valutare il rischio di sanzioni.

Contenzioso Potrošac

Nell'aprile 2012, PBZ e altre 7 banche sono state citate da Potrošac, un'associazione di consumatori, in relazione a mutui stipulati in CHF a partire dal 2004, per non aver adeguatamente informato i clienti del rischio di cambio e non aver chiaramente espresso nei contratti le regole di determinazione del tasso di interesse, variabile unilateralmente dalle banche.

La sentenza di primo grado, sfavorevole alle banche, è stata riformata da quella di secondo grado nella parte in cui stabiliva che le banche dovessero convertire i crediti in valuta locale (HRK) al tasso di cambio della data di erogazione e al tasso d'interesse fisso applicabile ai contratti di finanziamento nel giorno della loro sottoscrizione; è stata invece confermata l'illiceità delle variazioni unilaterali ai tassi di interesse sui mutui.

Nel maggio 2015 la Corte Suprema ha confermato la sentenza di secondo grado; sulla scorta di tale decisione, per il riconoscimento dei propri diritti la clientela avrebbe dovuto promuovere specifici giudizi. Sinora, solo un'esigua minoranza di clienti di PBZ lo ha fatto. A fronte del rischio di soccombenza PBZ ha effettuato congrui accantonamenti.

Nel settembre 2015, è stata emanata una legge per effetto della quale le banche croate hanno l'obbligo di offrire ai clienti la conversione in Euro dei prestiti erogati o indicizzati in CHF al cambio applicabile alla data di erogazione dei singoli finanziamenti e ai tassi di interesse applicati di tempo in tempo ai corrispondenti finanziamenti in Euro o in HRK con clausola di indicizzazione in Euro. La legge si applica a finanziamenti stipulati tra il 1 gennaio 2000 e il 30 settembre 2015.

PBZ ha ottemperato alla normativa ma nel frattempo (unitamente ad altre banche croate) ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per la verifica di costituzionalità della legge, richiedendone la sospensione nelle more del giudizio. La Corte Costituzionale ha rigettato la richiesta di sospensione.

In relazione alle perdite conseguenti agli obblighi istituiti dalla nuova normativa PBZ ha disposto un accantonamento di 172 milioni.

Per effetto della nuova legge è venuto meno l'interesse della clientela ai contenziosi individuali.

Contenzioso IMI/SIR

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11135 depositata il 21 maggio 2015 ha condannato Giovanni Acampora, Vittorio Metta, e in solido con quest'ultimo (ai sensi della L. n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento in favore di Intesa Sanpaolo di euro 173 milioni al netto del prelievo fiscale, oltre interessi legali a decorrere dal 1° febbraio 2015 sino al soddisfo, e al ristoro delle spese legali.

Tale sentenza fa seguito:

- da una parte, alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1306/2013 che ha revocato, in quanto viziata da corruzione in atti giudiziari, la sentenza pronunciata nel 1990 dalla stessa Corte di Appello di Roma che aveva condannato IMI a pagare all'erede dell'imprenditore Nino Rovelli (nel frattempo deceduto) la somma di circa 980 miliardi di lire;
- e, dall'altra, alla richiesta di risarcimento danni avanzata da Intesa Sanpaolo (succeduta ad IMI) a seguito delle sentenze con cui era stata accertata la responsabilità penale del giudice corrotto (e dei correi) e con cui i responsabili erano stati condannati al risarcimento dei danni, rimettendone la relativa quantificazione al Giudice civile.

Il Tribunale di Roma ha conseguentemente provveduto a quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Intesa Sanpaolo nella misura complessiva di euro 173 milioni, al netto del prelievo fiscale e sotto deduzione degli effetti di quanto ricevuto dalla banca a seguito di transazioni nel frattempo intervenute con la famiglia Rovelli e con le controparti Previti e Pacifico.

L'importo riconosciuto, poiché determinato al netto del prelievo fiscale, è stato lordizzato e iscritto al netto delle somme già rilevate in bilancio (ma non computate dalla sentenza ottenuta dal Tribunale di Roma in sede di liquidazione del danno) e relative a crediti fiscali ceduti a Intesa Sanpaolo per transazione con la famiglia Rovelli, inerenti a imposte a suo tempo versate da IMI a seguito della sentenza corrotta e poi revocata, per le quali conseguentemente è già stato richiesto il rimborso all'amministrazione finanziaria. Sono pertanto stati iscritti in bilancio tra gli altri proventi di gestione euro 211 milioni e corrispondenti imposte per euro 62 milioni.

Le controparti hanno proposto appello con istanza di sospensiva; gli atti di appello non introducono temi sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati e ritenuti infondati dal Tribunale. La prima udienza si terrà il 19 luglio 2016.

Contenzioso del lavoro

Quanto al contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2015 non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

CONTENZIOSO FISCALE

I rischi derivanti dal contenzioso fiscale del Gruppo sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.

Con riguardo alla Capogruppo sono pendenti 300 pratiche di contenzioso, per un valore complessivo di 380 milioni (952 milioni nel bilancio 2014) conteggiato tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa, sia dei procedimenti in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità a cui si aggiungono tre contenziosi, nel seguito illustrati, con un rischio fiscale di 467 milioni per i quali sono state intraprese iniziative per addivenire ad un componimento mediante il ricorso ai cosiddetti "istituti deflattivi del contenzioso". A copertura dei contenziosi fiscali, i fondi rischi al 31 dicembre 2015 sono stati quantificati in 229 milioni (75 milioni nel 2014).

Presso le altre società italiane del Gruppo incluse nel perimetro di consolidamento (con esclusione di Risanamento S.p.A., non sottoposta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo), il contenzioso fiscale a fine esercizio ammonta a complessivi 217 milioni (370 milioni nel 2014), fronteggiati da accantonamenti specifici per 27 milioni (29 milioni nel 2014).

Le vertenze fiscali relative alle controllate estere, del valore complessivo di 537 milioni (9 milioni nel 2014), sono fronteggiate da accantonamenti per 10 milioni (6 milioni nel 2014). Il notevole incremento dei rischi potenziali manifestatosi nell'esercizio (+ 528 milioni rispetto al 2014) dipende quasi esclusivamente dalla contestazione di esterovestizione mossa dal Fisco italiano nei confronti della controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A.

Tra le principali vicende relative a Intesa Sanpaolo, si segnala la conclusione di una verifica della Guardia di Finanza iniziata nel novembre 2013 con la notifica, a febbraio 2015, di un PVC recante tre rilievi. Sorvolando sul primo, riguardante la mancata applicazione dell'IVA sui servizi di banca depositaria resi a favore di Sgr (definito mediante acquiescenza agli avvisi di accertamento ma con esercizio della rivalsa successiva dell'imposta nei confronti delle Sgr, che a loro volta l'hanno imputata ai fondi gestiti), il secondo rilievo ha ad oggetto l'omessa effettuazione di ritenute sugli interessi corrisposti dalla filiale di New York sui depositi effettuati da Intesa Funding LLC (2008-2013) e da Sanpaolo IMI US Financial Company (2008-2010) a fronte di commercial papers emesse da tali Società sul mercato americano. La contestazione, che presuppone l'imputabilità alla filiale estera degli obblighi di sostituto di imposta per le ritenute italiane e che non tiene conto del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e U.S.A., comporta un rischio fiscale complessivo di 134 milioni. Il terzo rilievo riguarda un'ipotesi, palesemente inconsistente, di abuso del diritto in relazione all'operatività di Intesa Sanpaolo Holding International ("ISPHI"), holding lussemburghese che gestisce partecipazioni e finanziamenti nelle banche estere del Gruppo. In particolare, la Guardia di Finanza ha contestato la riconducibilità a Intesa Sanpaolo (quale azionista di ISPHI) degli interessi corrisposti dalla controllata italiana Mediocredito Italiano a Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg (a sua volta, mutuataria di ISPHI), con conseguente debenza di IRES e IRAP sui predetti interessi. Il rischio complessivo relativo a tale rilievo ammonta a 107,5 milioni per imposta, sanzioni e interessi.

Un altro rilevante contenzioso fiscale riguarda la raccolta Tier 1 effettuata mediante l'emissione di preference shares tramite società con sede negli U.S.A. Al riguardo, si rammenta che un PVC notificato dalla Guardia di Finanza nel settembre 2013 aveva contestato l'omessa effettuazione delle ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti da Intesa Sanpaolo, negli anni 2007-2011, in relazione a depositi costituiti dalle predette società U.S.A. nell'ambito di operazioni di rafforzamento patrimoniale. Le contestazioni muovono dalla riqualificazione come finanziamenti dei rapporti di deposito instaurati tra le società emittenti e la Casa Madre, come tali sottoposti all'approvazione di Banca d'Italia e rappresentati in bilancio. Complessivamente, le contestazioni in questione comportano un rischio fiscale massimo di 225 milioni per imposte, sanzioni e interessi. I ricorsi relativi al 2007 e al 2008 sono stati respinti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ma senza applicazione delle sanzioni.

Per le tre vertenze citate (esclusa, quindi, quella relativa all'IVA sui servizi di banca depositaria, già definita), che esprimono un rischio fiscale complessivo di 467 milioni e rappresentano circa il 60% dei contenziosi di Intesa Sanpaolo, sono state intraprese iniziative per addivenire a un componimento con l'Agenzia delle entrate mediante il ricorso ai cosiddetti "istituti deflattivi del contenzioso", anche in vista dell'ammissione della Banca al regime del c.d. "adempiimento collaborativo" previsto dal D.Lgs. n. 128/2015.

Si segnala inoltre l'importante accordo concluso con l'Agenzia delle entrate nel 2015 per la completa definizione di tutte le contestazioni connesse al periodo d'imposta 2005, accordo dal quale è scaturita una riduzione della pretesa erariale dagli originari 376 milioni (per imposta, sanzioni e interessi) a 6 milioni circa. La vertenza quantitativamente più rilevante inclusa nel perimetro di tale transazione, dell'importo di 370 milioni, riguardava la contestazione di indeducibilità delle perdite derivanti dalla cessione pro-soluto di crediti in sofferenza in favore della Castello Finance Srl (veicolo controllato da Fortress e Merrill Lynch), posta in essere nel 2005 da Banca Intesa, Intesa Gestione Crediti e Mediocredito Italiano.

Nell'ambito del contenzioso avente ad oggetto i recuperi di imposta di registro sulle operazioni di conferimento aziendale e successiva vendita delle partecipazioni, riqualificate dal Fisco come cessioni di rami aziendali, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha emesso la prima sentenza di Commissione Tributaria Regionale sfavorevole al nostro Gruppo nella specifica materia, rispetto a precedenti univocamente positivi. Sul tema, sono attualmente pendenti 11 contenziosi per complessivi 64,3 milioni a titolo di imposta e interessi.

Per quanto riguarda le altre Società del Gruppo, si segnala che l'Agenzia delle entrate Direzione Regionale Emilia Romagna ha contestato a tutte le banche del Gruppo con sede nella Regione (Cariromagna, Carisbo e l'incorporata Banca Monte Parma) il trattamento fiscale delle perdite connesse al passaggio di crediti verso la clientela dalla categoria delle posizioni in bonis, svalutate in modo forfettario, a quella delle posizioni svalutate analiticamente, in conseguenza dell'assoggettamento a procedure concorsuali. In estrema sintesi, la tesi dell'Amministrazione finanziaria è che le svalutazioni analitiche dovessero essere, in via prioritaria, imputate al fondo rettificativo generico, anziché essere considerate, in coerenza col trattamento contabile, vere e proprie perdite su crediti soggette a deduzione immediata ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR, nella formulazione all'epoca vigente. Il rischio relativo alle contestazioni della specie, pari a complessivi 61 milioni, è ritenuto dalla Banca infondato, poiché in contrasto col principio di derivazione sancito dall'art. 83 TUIR.

In materia di abuso del diritto, Banca IMI è pervenuta alla definizione in via amministrativa anche dell'ultima delle tre annualità (dal 2008 al 2010) oggetto di contestazione da parte della Guardia di Finanza all'esito di una verifica conclusa nel settembre 2013. La contestazione, riguardante operazioni di vendita di futures su azioni quotate italiane nei confronti di non residenti, ipotizzava la corresponsione di un manufactured dividend da parte della Banca e ne pretendeva l'assoggettamento a ritenuta. Ferma restando la convinzione circa l'infondatezza della pretesa, allo stesso modo sono state confermate le ragioni di opportunità che avevano consigliato alla Banca la definizione delle contestazioni, che per il 2010 ha comportato un onere di 2 milioni a fronte di una pretesa erariale di 134,3 milioni.

In data 10 febbraio 2015, la Guardia di Finanza ha concluso una verifica fiscale sulla controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A. ("ECSA"), svolta sul presupposto (presunto in base a documentazione acquisita in sede di accesso presso Eurizon Capital SGR) che la Società sia fiscalmente residente in Italia per l'asserita presenza nello Stato della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale, contestando la mancata dichiarazione di redditi per circa 731 milioni nei periodi dal 2004 al 2013. In data 23 giugno 2015, ECSA ha ricevuto gli avvisi di accertamento per i periodi dal 2004 al 2008 (complessivi 122 milioni di IRES dovuta, più interessi e sanzioni), tempestivamente impugnati. Valutata la correttezza dei comportamenti della controllata – che opera in Lussemburgo dal 1988 con oltre 50 dipendenti altamente qualificati e dedicati principalmente alla gestione, commercializzazione e amministrazione di fondi di diritto lussemburghese, è soggetta a vigilanza da parte delle autorità locali e ha sempre agito nel pieno rispetto delle disposizioni tributarie nazionali e del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo – si ritiene, confortati anche dal parere dei consulenti di ECSA, che la contestazione sia infondata. Al momento, sono in corso contatti col Fisco volti a dimostrare la correttezza dei comportamenti tenuti dalla controllata.

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2015, nell'attivo dello stato patrimoniale di Gruppo sono iscritti 262 milioni (236 milioni nel bilancio 2014), 222 milioni dei quali riferibili alla Capogruppo (200 milioni nel bilancio 2014), che rappresentano l'ammontare complessivo degli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria in presenza di accertamenti. L'importo relativo a Intesa Sanpaolo si riduce a 117 milioni escludendo la riscossione provvisoria della posizione ex Castello Finance, per la quale la banca ha ricevuto il rimborso in data 5 febbraio 2016.

La quota del fondo rischi che fronteggia le relative controversie ammonta a 131 milioni, di cui 119 milioni relativi a Intesa Sanpaolo (49 milioni nel 2014, di cui 35 milioni per Intesa Sanpaolo).

Detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base a un meccanismo di tipo automatico del tutto indipendente dall'effettiva fondatezza delle connesse pretese fiscali, e quindi dal maggiore o minore rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione deve essere operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.

Attività potenziali

Quanto alla fattispecie delle attività potenziali, si segnala che con sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 7 marzo 2013, passata in giudicato, è stata disposta la revoca, per dolo del giudice, della sentenza emessa dalla stessa Corte d'Appello di Roma il 26 novembre 1990, con cui l'IMI era stato condannato a pagare all'erede dell'imprenditore Nino Rovelli, nel frattempo deceduto, la somma di circa 980 miliardi di lire (importo liquidato all'erede in data 13 gennaio 1994: 678 miliardi di lire, al netto dell'imposta di successione e della ritenuta sugli interessi moratori liquidati in sentenza).

In conseguenza della revocazione della sentenza, Intesa Sanpaolo – cessionaria dei diritti dell'erede dell'Ing. Rovelli – aveva presentato all'Amministrazione Finanziaria istanze di rimborso delle imposte pagate a suo tempo a vario titolo in conseguenza della prima sentenza, poi cancellata per effetto della revoca. Sulla base dei principi contabili applicabili, essendovi la ragionevole certezza che dette attività potessero essere realizzate almeno parzialmente, nel bilancio 2013 erano state rilevate attività per complessivi 128,1 milioni.

In data 8 agosto 2014 è stato liquidato dall'Amministrazione l'intero importo dell'imposta di successione a suo tempo pagata dall'erede, pari a circa 111 milioni. Per quanto riguarda le altre due imposte, vale a dire l'imposta di registro applicata sulla sentenza revocata e la ritenuta a titolo d'imposta applicata sugli interessi da ritardato pagamento della somma dovuta dall'IMI all'erede, il tutto ammontante ad un importo di circa 43 milioni, si è in attesa dei provvedimenti dell'Amministrazione in esito all'iter attivato con le relative istanze di rimborso.